

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA  
RELATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  
RIGUARDANTE LE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2011**

L'art. 4 del CCNL 22/1/2004 ripropone con alcuni marginali adattamenti, le disposizioni già contenute nell'art. 5 del CCNL 1/4/99. Vengono infatti pienamente confermate le precedenti previsioni concernenti:

- a) la durata quadriennale dei contratti decentrati integrativi, salvo che per le materie per le quali lo stesso CCNL, in considerazione della loro particolare natura, richieda tempi di negoziazione diversi oppure verifiche periodiche, essendo collegate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
- b) il vincolo dell'unicità della sessione negoziale decentrata;
- c) le modalità e i tempi di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
- d) le procedure di contrattazione di secondo livello;
- e) la competenza del Collegio dei Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri. Tale competenza è stata integrata con quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. 150/2009 che ha modificato l'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001, che amplia il controllo a quello derivante dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Con la presente relazione, si evidenzia come l'ipotesi di contratto decentrato integrativo che si pone al vaglio delle S.S.L.L. (di cui si allega il testo) si riferisca alle modalità di utilizzo annuale per il 2011 delle risorse e come tale si limiti a detta tematica, che il contratto collettivo nazionale demanda alla contrattazione aziendale.

Per quanto riguarda i punti c) e d), si evidenzia che la Giunta Provinciale con proprio atto n. 468 del 13/12/2011 ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica e fissato le linee guida per la contrattazione decentrata integrativa.

In data 20/12/2011 la delegazione trattante di parte pubblica e quella sindacale hanno approvato l'ipotesi di cui all'oggetto che si trasmette al fine di verificare che gli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'Ente sia in termini finanziari che di legittimità.

Occorre, in primo luogo, dimostrare che sussistono le risorse necessarie per retribuire il personale che dovesse beneficiarne sia rispetto al Bilancio dell'Ente che alla capienza del fondo costituito sulla base dei parametri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

E' necessario per entrambe le tipologie di verifica effettuare una comparazione tra quanto previsto dal CCNL 31/03/1999 e quanto disciplinato dall'ipotesi di contratto decentrato. Gli elementi che incidono sostanzialmente sulla contrattazione decentrata integrativa sono:

- il blocco della contrattazione nazionale per il triennio 2010/2012 prevista dall'art.9 del Decreto legge 78/2010.
- Le linee di indirizzo espresse dalla Giunta.

Da questo punto di vista la contrattazione decentrata integrativa si è posta l'obiettivo di trasferire tutte le risorse previste a quel titolo per effettuare un'analisi seria e rigorosa delle situazioni per le quali esistono i presupposti per la conferma di quanto contenuto nel Contratto collettivo decentrato integrativo.

Ma analizziamo ora la dinamica delle varie voci che costituiscono il trattamento economico accessorio partendo da un dato certo, e cioè quanto dichiarato e certificato nel conto annuale degli anni 2009, 2010 e 2011 trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e finanze, tenendo conto anche delle dinamiche relative alle oscillazioni del numero dei dipendenti.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Produttività CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. A	Produttività CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. A	Produttività CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. A
€ 1.333.423	€ 1.303.232	€ 1.282.544*

\*In realtà la cifra indicata per l'anno 2011 rappresenta il fabbisogno per garantire le somme per categoria erogate nell'anno 2010. In relazione alla riduzione del fondo di alimentazione del salario accessorio è stata inserita nel Contratto decentrato integrativo una clausola di salvaguardia che prevede che i valori erogabili potranno essere ridotti proporzionalmente

Il decremento verificatosi dall'anno 2009 all'anno 2011 è il frutto di un decremento relativo al personale in servizio con particolare riferimento a quello con rapporto di lavoro a tempo determinato e da un sistema più selettivo.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Progressioni orizzontali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.B	Progressioni orizzontali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.B	Progressioni orizzontali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.B
€ 437.864,69	€ 469.616,90	€ 482.200

Il CCDI del quadriennio normativo prevedeva una sessione di progressioni orizzontali limitata ad un contingente di personale che ha poi ha acquisito beneficio in parola in parte del 31/12/2009 e in parte al 1/7/2010 e comunque il valore stimato è al di sotto di quanto speso nell'anno 2008; ed è questo il motivo per cui si registra un aumento della spesa a carico dell'anno 2011 rispetto al 2010.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Posizioni organizzative CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.C	Posizioni organizzative CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.C	Posizioni organizzative CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.C
€ 405.097,48	€ 428.832,29	€ 378.461

Il calo della spesa relativa all'istituto delle posizioni organizzative è il frutto del processo di riorganizzazione che ha portato alla riduzione del numero delle posizioni organizzative con decorrenza 1/6/2011.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Ind.turno, magg., reperibilità... CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.D ed E	Ind.turno, magg., reperibilità... CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.D ed E	Ind.turno, magg., reperibilità... CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT.D ed E
€ 186.417,46	€ 186.362	€ 195.500

Per quanto riguarda il disagio l'ipotesi di contratto prevede solo a disciplinare in modo dettagliato le situazioni di disagio presenti all'interno dell'ente. L'aumento è determinato dalla messa a regime del novo sistema di reperibilità riferito al personale operaio.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Ind. di responsabilità CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. F	Ind. di responsabilità CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. F	Ind. di responsabilità CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. F

€ 34.332	€ 34.368	€ 26.350
----------	----------	----------

Il calo relativo a questa tipologia di indennità è dovuto al fatto che è stata eliminata l'indennità di responsabilità di procedimento in quanto parametro utilizzato per la graduazione delle posizioni organizzative.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Incentivi dovuti ai sensi di leggi speciali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. k	Incentivi dovuti ai sensi di leggi speciali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. k	Incentivi dovuti ai sensi di leggi speciali CCNL 1/4/99 ART. 17 COMMA 2 LETT. k
€ 0	€ 106.537	€ 327.000

Le somme sopra indicate sono riferite esclusivamente agli incentivi dovuti ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94, c.d legge Merloni, nonché al Regolamento sull'Avvocatura, sulla base di quanto definito nel Regolamento specifico dell'Ente. In ogni caso sono somme che vengono accantonate nel momento in cui rispetto a un'opera o lavoro viene determinato che la progettazione venga affidata all'interno dell'Ente. Ciò che si può spendere è di fatto ciò che viene accantonato. Sulla base di quanto definito dalla Corte dei Conti sezioni riunite le voci sopraindicate non concorrono alle riduzioni previste dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010. La presente lettera è destinataria anche delle risorse relative al premio dell'efficienza previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 150/2009.

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 (secondo quanto previsto dall'ipotesi)
Indennità di comparto CCNL 22/1/04 ART. 33	Indennità di comparto CCNL 22/1/04 ART. 33	Indennità di comparto CCNL 22/1/04 ART. 33
€ 281.322,02	€ 277.811,19	€ 271.829

Il CCNL 22/1/2004 ha istituito questa nuova voce retributiva con decorrenza 1/1/2002. L'art. 33 ha però specificato che solo con decorrenza 1/1/2003 questa tipologia di indennità grava sul fondo per il trattamento economico accessorio. In relazione al calo del numero dei dipendenti conseguentemente si sta verificando anche il calo dell'indennità di comparto.

Da questi importi vanno dedotti gli importi di euro 28.086 che ai sensi dell'art. 33 c. 4 lett. a) del CCNL 22/1/2004 e di euro 29.782 che ai sensi di quanto previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni al Conto Annuale non gravano sui relativi fondi ma unicamente sul Bilancio

La Giunta con atti di indirizzo n. 440 del 29/11/2011 e 468 del 13/12/2011, una volta valutato il rispetto dei parametri sopraindicati ha definito di mettere a disposizione lo 1,2% del monte salari 1997 finalizzati alla realizzazione di almeno un'azione prioritaria e all'incremento qualitativo (83% degli obiettivi PEG di ente)

ANNO 2011	IMPORTI	NOTE
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. a) E c) Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99	€ 683.362	Come per l'anno 2004, integrata attraverso l'applicazione dell'art. 14 c. 4 e 15 c. 1 relativamente al 3% del budget per lavoro straordinario dell'anno 1999 e di quanto da destinarsi alle posizioni organizzative (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)

CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. b) Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99	€ 42.367	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. g) Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99	€ 64.246	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. h) Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99	€ 44.931	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. j) Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99	€ 42.003	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 lett. k)	€ 327.000	Le risorse stimate che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati (è pari rispetto a quanto previsto nella corrispondente voce di spesa, art. 17 comma 2 lett. g). La novità per l'anno 2011 è l'inclusione di quanto stimato per il premio dell'efficienza previsto dall'art. 27 del D.lgs 150/2009.
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. l) Risorse derivanti dai trasferimenti per trattamento economico accessorio a seguito di funzioni trasferite.	€ 681.537	L'ultimo incremento del presente importo è stato incrementato in relazione al trasferimento dell'ATO avuta luogo con decorrenza 1/7/2009.
CCNL 1/4/99 art. 15, c. 1 lett. m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.	€ 127.831	L'importo deriva dai risparmi sui compensi per lavoro straordinario derivante dal budget dell'anno 2009 - 3%.
CCNL 1/4/99 art. 15 c. 2 Risorse acquisite con il CCNL 1/4/99 confermate dalle parti	€ 96.930	Finalizzate dal C.C.D.I per l'anno 2011 alla realizzazione di almeno un'azione premiante e al miglioramento qualitativo.
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 1 1,1% del monte salari 1999	€ 109.995	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 Retribuzione ind. di anzianità dei cessati	€ 136.456	L'importo è incrementato della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato al 31/12/2010 e non previsto nel fondo dell'anno 2010.
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 4 Entrate derivanti dalle sponsorizzazioni o dai servizi resi a terzi	€ 0	Finanziamento introdotto in relazione all'approvazione da parte della Giunta del Regolamento sulle sponsorizzazioni e dei servizi resi
CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1 0,62% monte salari 2001	€ 61.048	Come per l'anno 2004 (dichiarazione resa in occasione del conto annuale)
CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2 0,5% monte salari 2001 se spesa personale inferiore al 39% delle spese correnti	€ 49.232	Come per l'anno 2004 (è confermato che il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti è inferiore al 39%)
CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1	€ 58.632	In quanto il rapporto tra spesa del

0,5% monte salari 2003		personale ed entrate correnti è inferiore al 39%
CCNL 11/4/2008 art. 8 comma 2 0,6% monte salari 2005 se spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e l'ente ha rispettato il patto di stabilità	€ 76.519	A valere dall'anno 2008
Somme non utilizzate nell'anno 2010 e rinviate all'anno successivo	€ 43.095	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.645.184</b>	

Pertanto il fondo per l'anno 2011 ammonta ad euro 2.645.184 che è di un ammontare più basso rispetto al fondo dell'anno 2010 così come certificato nel conto annuale dell'anno 2010 (euro 2.828.078,05), rispettando anche i limiti della progressiva e proporzionale riduzione in relazione alla riduzione del personale in servizio. Infatti depurando il fondo di quanto previsto alla lett. k) sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011. Come descritto nella determinazione n. 162 del 14/12/2011, considerando una media di personale in servizio calcolato come da Circolare Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15/4/2011 pari a 495 unità nell'anno 2011 rispetto a n. 502 unità dell'anno 2010 il limite massimo enucleato anche delle economie provenienti dall'anno precedente ammonta ad euro 2.559.913. Come si può notare sopra il fondo (di euro 2.645.184) se enucleato di quanto previsto alla lettera k) (pari ad euro 327.000) e delle economie provenienti dall'anno precedente (pari ad euro 43.095) ammonta ad euro 2.275.089, ben al di sotto di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.

A fronte di disponibilità pari a € 2.645.184 il Contratto decentrato integrativo pone una clausola di tutela per quanto riguarda la produttività che porta necessariamente al rispetto dei vincoli determinati dalla consistenza del fondo attraverso una riduzione proporzionale degli importi, a cui peraltro bisogna sottrarre gli importi di euro 28.080 che ai sensi dell'art. 33 c. 4 lett. a) del CCNL 22/1/2004 e di euro 29.780 che ai sensi di quanto previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni al Conto Annuale non gravano sui relativi fondi ma unicamente sul Bilancio con un'economia stimata di € 57.860.

Per quanto riguarda la compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo con i vincoli di bilancio, si evidenzia che, fermo restando che a livello di previsione per l'anno 2011 si è provveduto a stanziare le somme necessarie per garantire la copertura finanziaria degli accordi fino a quel momento in essere che sono stanziati nel PEG dell'area risorse umane e nel bilancio pluriennale 2012 e 2013. Si fa riferimento in particolare all'indennità di comparto, alla progressione economiche già attribuite e alla retribuzione di posizione per i titolari di posizioni organizzative che gravano sui capitoli degli stipendi (cosiddetti /1).

I compensi per produttività che risultano in calo, anche in relazione al decremento del numero dei dipendenti e del sistema valutativo più selettivo trovano copertura nel residuo e nella competenza del capitolo 1000 "fondo di produttività" del PEG 2011, la cui disponibilità è il frutto di economie maturate a seguito del fatto che la produttività individuale viene erogata al termine della valutazione che viene fatto sull'anno di competenza a consuntivo. Si conclude pertanto che rispetto all'anno 2010 si è in linea anche con il principio delineato dall'art. 14 comma 7 integrativo dell'art. 1 comma 557 della legge 244/2005 rispetto alla riduzione della spesa per la contrattazione decentrata integrativa. La voce di alimentazione del fondo prevista dall'art. 15 c. 2 e dell'art. 24 del D.L. 150/2009 verrà messa a disposizione dal nucleo di valutazione una volta accertato la realizzazione degli obiettivi citati dall'ipotesi di CCDI.

Per quanto riguarda il controllo sulla legittimità si precisa che trattandosi solo di allocazione di risorse tra i vari istituti definiti in sede di quadriennio normativo l'ipotesi di CCDI in parola non presenta particolari elementi novativi rispetto al CCDI del quadriennio normativo.

Distinti saluti.

Modena, 18/1/2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

(Dott. Raffaele Guizzardi)